



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 131 DEL 21 gennaio 2016

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) TIM CUP

Gare del 13-18-19-20 gennaio 2016 - Quarti di finale

Lazio-Juventus 0-1

Milan-Carpi 2-1

Napoli-Internazionale 0-2

Spezia-Alessandria 1-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 21 gennaio 2016, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 48

1) TIM CUP

Gare del 13-18-19-20 gennaio 2016 - Quarti di finale

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

131/355



a) **SOCIETA'**

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dei quarti di finale sostenitori delle Società **Napoli e Spezia** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria tre petardi ed un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) **CALCIATORI**

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

MERTENS Dries (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento fallosi in area di rigore avversaria.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ANTUNES DA SILVA Gabriel Moises (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

CELJAK Vedran (Alessandria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

ZAZA Simone (Juventus): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Seconda sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

HIGUAIN GONZALO Gerardo (Napoli)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

BOATENG Kevin Prince (Milan)
CANADIJA Dario (Spezia)
CHIELLINI Giorgio (Juventus)
CIURRIA Patrick (Spezia)
DE COL Filippo (Spezia)
DOS SANTOS Mauricio (Lazio)
KONKO Abdoulay (Lazio)
LOLLO Lorenzo (Carpi)
LULIC Senad (Lazio)
MIRANDA DE SOUZA Filho Joao (Internazionale)
MONTOLIVO Riccardo (Milan)
NIANG Mbaye (Milan)
NICCO Gianluca (Alessandria)
PULZETTI Nico (Spezia)
VALDIFIORI Mirko (Napoli)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

DYBALA Paulo Exequiel (Juventus)
MARRAS Manuel (Alessandria)

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 20.000,00

SARRI Maurizio (Napoli): per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto all'allenatore della squadra avversaria epiteti pesantemente insultanti; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale e dai collaboratori della Procura federale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

NUTI Andrea (Carpi): per avere, al 40° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo un'espressione ingiuriosa al Direttore di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMENDA DI € 5.000,00

MANCINI Roberto (Internazionale): per avere, al 47° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, tenuto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria che l'aveva insultato; per avere inoltre, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto al Quarto Ufficiale un'espressione irrispettosa.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosal*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 21 GENNAIO 2016

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta